

REGOLAMENTO (CE) N. 1905/2003 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2003

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in seguito denominato: «il regolamento base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

- (1) La Commissione, con il regolamento (CE) n. 781/2003 ⁽²⁾ (in seguito denominato: «il regolamento provvisorio»), ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcole furfurilico (in seguito denominato: «AF») originarie della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata: «Cina»), espressi sotto forma di un importo specifico del dazio compreso tra 21 e 181 EUR per tonnellata metrica, corrispondente ai diversi margini di dumping.

2. Fase successiva della procedura

- (2) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio. Alcune parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione. Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi delle garanzie costituite a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 16.

- (3) Le osservazioni presentate verbalmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, se del caso, sono state tenute in considerazione ai fini delle risultanze definitive.

- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Oltre alle visite di verifica effettuate presso le sedi delle società menzionate nei considerando 10 e 11 del regolamento provvisorio, va osservato che dopo l'istituzione delle misure provvisorie è stata effettuata una visita in loco presso la sede del seguente utilizzatore comunitario:

— Bakelite AG, Iserlohn-Lethmate, Germania.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (5) Poiché non sono pervenute osservazioni circa il prodotto in esame e il prodotto simile, vengono confermati il contenuto e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando dal 12 al 17 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato («SEM»)

- (6) Non sono stati presentati ulteriori elementi di prova per quanto riguarda la decisione di non accordare l'SEM ai quattro produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta. Sono quindi confermate le risultanze di cui al considerando 20 del regolamento provvisorio.

2. Trattamento individuale

- (7) Nel regolamento provvisorio la richiesta di trattamento individuale era stata accolta nel caso di tre produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e respinta per un altro produttore esportatore. Le motivazioni della concessione o meno del trattamento individuale dipendevano dai criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento base. L'industria comunitaria ha espresso il dubbio che la Commissione potesse effettivamente basare le sue conclusioni sull'articolo in questione, dato che esso è entrato in vigore solo dopo l'inizio del presente procedimento.